

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

**Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.**

**Art. 8**

*(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 29/2005)*

1. L'articolo 14 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

**Art. 14**

*condizioni*

<< **1.** Ai fini della realizzazione di quanto previsto nel presente capo va dichiarato il rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore, con particolare riferimento all'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, della superficie di vendita, del settore merceologico, del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto della normativa igienico - sanitaria, urbanistico - edilizia, ambientale e relativa alla destinazione d'uso dei locali, alla prevenzione incendi, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'impatto acustico, nonché al superamento delle barriere architettoniche.>>.